

2.7. – Libertà religiosa e Costituzione

L'analisi della situazione confessionale italiana, alla luce del Concordato (1929) e della Costituzione (1948), mostrava incongruenze, ambiguità, e una non trascurabile parzialità a vantaggio della Chiesa cattolica e a discapito delle minoranze religiose[140]. A margine di tale polemica, padre Cavalli, editorialista de "La Civiltà Cattolica", sottolineò che:

La Chiesa cattolica, convinta per le sue divine prerogative d'essere l'unica vera Chiesa, deve reclamare per sé sola il diritto alla libertà, perché unicamente alla verità, non mai all'errore, questo può competere; quanto alle altre religioni, essa non impugnerà la scimitarra, ma domanderà che, con i mezzi legittimi e degni della persona umana, non sia loro consentito di diffondere false dottrine. Per conseguenza in uno Stato in cui la maggioranza è cattolica, la Chiesa chiederà che all'errore non sia data esistenza legale e che, se esistono minoranze di religione diversa, queste abbiano solo un'esistenza di fatto, senza la possibilità di divulgare le loro credenze [...]. La Chiesa domanderà per sé maggiori concessioni possibili, riducendosi ad accettare, come un male minore, la tolleranza di diritto degli altri culti[141].

Pettazzoni fece acutamente osservare come nell'attuale Carta Costituzionale s'incontrassero contraddizioni degne di nota quali, ad esempio, quella tra l'articolo 3, che garantisce la libertà religiosa individuale, e l'articolo 7, che dava alla religione cattolica una posizione privilegiata nei rapporti con lo Stato (Patti Lateranensi) e nei confronti delle altre confessioni religiose[142].

Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Art. 7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale[143].

I due commi dell'articolo 7 della Costituzione – singolarmente intesi e congiuntamente esaminati – sono stati valutati «una mostruosità»[144], e la loro esegesi dà adito, ancora oggi, a tesi opposte costringendo gli interpreti, più sensibili all'esigenza di ricondurre a unità il sistema, a peripezie concettuali[145]. Piero Calamandrei, nella seduta del 4 marzo 1947, proprio in merito alla formazione del futuro primo comma del suddetto articolo, poneva una questione di metodo. Si chiedeva, infatti, il giurista, come la Chiesa potesse riconoscere la sovranità dello Stato visto che:

la sovranità è il presupposto di questa Costituzione: se non ci fosse sovranità, neanche potremmo darci la Costituzione. Il fatto che sia introdotto qui a riconoscere la sovranità dello Stato, del nostro Stato, un altro, sia pure augusto, personaggio, un altro, sia pure altissimo, ordinamento giuridico, questo per un giurista è un'incongruenza[146].

Lo Stato italiano, a voler portare fino alle sue estreme conseguenze tale aporia, avrebbe intaccato l'autonomia assiologica nel momento stesso in cui ha ammesso – come già osservava Antonio Gramsci – con la stipulazione del Concordato una «interferenza di sovranità» sul suo stesso territorio per ciò che riguarda i suoi stessi cittadini.

Quale la contropartita? Lo Stato ottiene che:

la Chiesa non intralci l'esercizio del potere, ma anzi lo favorisca e lo sostenga, così come una stampella sostiene l'invalido[147],

promuovendo quel consenso di una parte dei governati che lo Stato esplicitamente riconosce di non poter ottenere con mezzi propri: «ecco in che consiste la capitolazione dello Stato; perché, di fatto, esso accetta la tutela di una sovranità esteriore di cui, in sostanza, riconosce la superiorità»[148]. E impone, altresì, una doppia lealtà ai suoi cittadini cattolici, assoggettandoli al dovere di obbedire non solo al governo secolare del loro paese, ma anche al pontefice[149]. L'incoerenza, peraltro, esisteva e costituiva un problema politico, poiché era in gioco la stessa libertà religiosa, ossia una delle più grandi conquiste della società moderna[150].

Già nel luglio 1948, il periodico “Conscience et Liberté”, organo dell’“Association Internationale pour la Défense de la Liberté Religieuse” (fondata, a Parigi, da Jean Nussbaum nel 1946), sorta con l’adesione di uomini d’ogni fede e nazionalità contro l’intolleranza e il settarismo in tutte le sue manifestazioni, pubblicava (nel primo numero, accanto a un messaggio della signora Eleanor Roosevelt (1884-1962) e a vari articoli di laici e religiosi cattolici) uno scritto di un valdese italiano, Giovanni Gonnet (1909-1997), su “*La condition de la liberté religieuse en Italie*”, in cui l’autore, dopo uno sguardo retrospettivo alla lotta per la libertà religiosa in Italia nelle sue fasi salienti del 1848, 1929 e 1947, pur riconoscendo i miglioramenti apportati dalla nuova Costituzione, segnalava gli equivoci e i compromessi di vario genere e origine della Carta attuale, che, di fatto, limitavano la libertà religiosa nell’atto stesso in cui essa fu proclamata[151].

2.8. – La scomunica dei comunisti

In questo clima inquieto, una notizia inaspettata suscitò non poco scalpore nell’opinione pubblica: un *decreto* della Suprema Sacra Congregazione del Sant’Uffizio, inserito nel fascicolo degli “Acta Apostolicae Sedis”, emesso il 2 luglio 1949, conteneva la risposta a precisi quesiti:

1) se sia lecito iscriversi a Partiti Comunisti o dare ad essi appoggio; 2) se sia lecito pubblicare, diffondere o leggere libri, periodici, giornali o fogli volanti, che sostengono la dottrina del comunismo, o collaborare in essi con degli scritti; 3) se i fedeli, che compiono consapevolmente e liberamente atti di cui ai nn. 1 e 2, possano essere ammessi ai Sacramenti; 4) se i fedeli che professano la dottrina del comunismo, materialista e anticristiano, ed anzitutto coloro che la difendono o se ne fanno propagandisti, incorrano *ipso facto*, come apostati della fede cattolica, nella scomunica in modo speciale riservata alla Sede Apostolica[152].

Stando a quanto riportato da “L’Osservatore Romano”, in data 15 luglio 1949, i Padri eminentissimi *et* reverendissimi, preposti alla tutela della fede e dei costumi, nell’adunanza del 28 giugno, hanno optato per un riscontro negativo alle prime tre istanze, affermativo alla quarta[153].

Da parte comunista, la disposizione fu considerata un vero e proprio atto politico contrario[154]. I socialisti, Pietro Nenni (1891-1980) in testa, fecero notare che il provvedimento non li riguardava, esigendo – però – l’onore di avere il medesimo trattamento, giacché essi conducevano una lotta serrata contro gli stessi avversari della pace e della democrazia. E anche i cattolici osservanti furono scossi dalla misura ecclesiastica[155].

Ora se c’è cosa che appare chiara a tutti, è che nessun fascista, nessun nazista, ha mostrato di sentirsi condannato dalla Chiesa [...]. Per l’Italia sappiamo benissimo che non c’è mai stato fascista dei più decisi – campagna razziale, repubblica di Salò, brigate nere, ecc. – che si sia mai visto chiedersi ritrattazioni, non c’è mai stato monito di autorità ecclesiastica nel senso di non doversi considerare come buoni cattolici tali fascisti, mai lettera vescovile che desse il bando a fogli fascisti da circoli parrocchiali o dalle famiglie cattoliche[156].

Pettazzoni, dal canto suo, non evitò di fornire la propria valutazione, manifestando una critica pungente:

La cosiddetta *religione del comunismo* (carattere religioso del comunismo), se esiste, esiste come forma del tipo della *religione di questo mondo* contro il tipo della *religione dell’altro mondo*. La scomunica del comunismo è una ingerenza dell’altro mondo su questo mondo[157].

Questa critica fu reiterata in uno scambio epistolare con Guido Calogero (1904-1986), intercorso tra il 26 Settembre e il 12 Dicembre 1949. Pettazzoni rilevò come l’atmosfera italiana fosse sempre più soffocante e Calogero replicò affermando che l’Italia stava diventando una *theocracy* o, peggio, una *priestly domination*, come testimoniano alcuni contributi del biennio 1949-1950 [158].

2.10. – La “Chiesa di Cristo”

Appare di notevole interesse, in questa prospettiva, una vicenda risalente al 1952 e, quindi, contingente alla pubblicazione del libro *Italia religiosa* di Pettazzoni. Il 23 settembre di quell’anno, la

Prefettura di Roma emise un'ordinanza d'interdizione all'esercizio del culto nel tempio della Chiesa di Cristo, una setta evangelica sita in via Achille Papa (nei pressi di Piazza Mazzini), e minacciò il sequestro di tutto l'arredamento in caso d'inosservanza. Contro tale provvedimento, per mezzo dell'avvocato Giacomo Rosapepe, fu presentato ricorso al Prefetto e, contestualmente, sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria per la tutela dei diritti violati. Nel fare opposizione, la Chiesa di Cristo (fondata dai missionari americani Cline Paden, Carl Mitchell e Carl Hecker) si appellò agli articoli 8 e 19 della Costituzione, secondo i quali:

La libertà religiosa è garantita per tutti [...]. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere dinanzi alla legge e hanno pieno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, di fare propaganda ed esercitare in pubblico e in privato il culto purché non si tratti di rito contrario al buon costume[159].

Di fronte a queste chiare norme costituzionali – sostennero i ricorrenti – doveva intendersi implicitamente abrogata e decaduta la Legge del 1929 che richiedeva, per l'esercizio del culto, determinate autorizzazioni amministrative, ma ovviamente la vicenda, pur facendo rumore, non ebbe alcun seguito[160].

Qualche mese dopo, ricordando tali eventi, Arturo Carlo Jemolo (1891-1981) dirà:

Voler comprimere o stroncare una religione, fosse anche la più assurda, con la polizia e con la coercizione, è un delitto contro la dignità umana[161].

2.10. Il caso Gonnet

Nel dicembre 1953, Giovanni Gonnet fu protagonista di un fatto assai increscioso. La Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Messina deliberò, con voto unanime, di conferire la cattedra di Storia del cristianesimo al pastore valdese, ma il Consiglio di Facoltà, probabilmente per motivi extra-scientifici, gli negò il posto[162]. Ne scaturì un'aspra protesta che, qui, riportiamo:

L'Associazione italiana per la libertà della cultura, venuta a conoscenza del fatto accaduto di recente nell'Università di Messina, dove a un docente, perché di confessione valdese, è stato tolto un incarico di disciplina storica, protesta pubblicamente per questa nuova violazione della libertà religiosa che viene a menomare gravemente anche la libertà d'insegnamento. L'Associazione denuncia, in particolare, il comportamento del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia di quell'Università che, nel giro di 8 giorni, dopo aver assegnato unanimemente a quel docente – riconosciuto di indubbio merito – l'incarico di *Storia del Cristianesimo*, in una successiva seduta sopprimeva, addirittura, tale corso, dichiarato inutile, anzi dannoso quando affidato a persona di confessione non cattolica[163].

Si trattava di riformare (o, forse, di cassare) il regime concordatario, per ragioni di logica e di civiltà. Il principio stesso dei Patti Lateranensi appariva inconciliabile con un sistema democratico liberale: un accordo tra lo Stato e la Chiesa in base al quale i cittadini appartenenti alla seconda – le gerarchie ecclesiastiche e i fedeli – avessero diritti, privilegi e peculiari obblighi, diversi da quelli comuni agli altri cittadini, rappresentava una violazione del principio di uguaglianza[164].

Un apparato siffatto avrebbe avuto senso in presenza di regimi autoritari o totalitari, nei confronti dei quali le chiese – mediante accordi speciali – per un verso avrebbero assicurato solo a sé stesse spazi di libertà, mentre per un altro verso avrebbero realizzato intese di potere.

Pettazoni desiderava tenacemente che si creassero le basi per una libertà religiosa autentica, basata sul riconoscimento della piena uguaglianza di ogni cittadino e di ciascuna confessione[165]. Era questa la più sicura garanzia non solo per le minoranze religiose, ma anche per quanti professavano la religione maggioritaria, com'era in Italia quella cattolica[166]. Per conseguire tale obiettivo (non ancora completamente attuato), occorreva modificare gli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione (che sembrano fondare sull'ineguaglianza giuridica le relazioni fra lo Stato e le Chiese) [167].

Art. 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze[168].

Art. 19: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume[169].

2.11. – Dalla libertà di religione al multiculturalismo

Il riconoscimento della libertà religiosa come diritto fondamentale della persona e la dichiarazione di uguale libertà e di uguale diritto di organizzarsi per tutte le confessioni religiose erano le proposte che gli intellettuali laici chiedevano alla cultura. Il problema doveva essere percepito in maniera netta anche in epoca posteriore se Arturo Carlo Jemolo, in una relazione tenuta all'Accademia Nazionale dei Lincei, l'11 dicembre 1965, affermò:

Ho sempre confessato di non amare la vigente Costituzione, pur con completa adesione al regime che ha instaurato e alle sue grandi direttive, di non amarla per tutto ciò che ha di enfatico, di espressioni dal significato vago (stampi che possono accogliere qualsiasi contenuto), di buoni propositi che nulla hanno di giuridico[170].

Qualche anno dopo, in un articolo redatto per celebrare il trentesimo anniversario (1978) dell'avvento della Costituzione repubblicana (1948), lo studioso tornò a parlare della Legge fondamentale, giudicandola ancora:

troppo enfatica, con troppe promesse vaghe ed alcune non mantenibili[171].

Traspariva con notevole evidenza il rapporto complesso e per nulla idilliaco del giurista con la Carta, della quale apprezzava certamente l'impostazione di fondo, rimproverandole – però – la nebulosità di molte disposizioni. Più specificamente, l'essere una Costituzione il compromesso tra forze opposte e, per taluni versi, contrarie aveva dato vita, secondo la sua opinione, «a formule che potevano significare tutto o niente, ricevere le applicazioni più antitetiche»[172]: si erano, così, poste le basi di uno Stato che non appariva capitalista, ma neppure socialista e, soprattutto, né «laico» né «confessionale»[173].

L'espressione libertà religiosa – com'è noto – esprime valenze composite[174]. È, da qualche tempo, acquisito al patrimonio dei convincimenti della coscienza sociale, prima ancora che a quello della dottrina giuridica, che laicità dello Stato e libertà religiosa siano due facce della stessa medaglia, inscindibili nei loro contenuti e nel loro significato complessivo[175]. Non si dubita più, quindi, che la libertà religiosa, di là dalle specifiche previsioni costituzionali (art. 19) o legislative, costituisca uno dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2) su cui si regge ogni Stato democratico, il quale, per essere tale, non può legittimare esclusivismi e condizionamenti, ma deve essere neutrale, cioè imparziale rispetto alle differenti visioni religiose; in altri termini, deve essere obiettivo, pur se nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 2 della Costituzione, che gli demanda l'impegno alla rimozione degli ostacoli che limitano la libertà (religiosa) e impediscono alla persona di essere coerente con una determinata visione della vita. Equidistanza, dunque, non intesa come un atteggiamento d'indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, quanto piuttosto come la necessaria giustizia della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose[176].

Riguardando il modo in cui il diritto di libertà religiosa è andato attuandosi nel nostro ordinamento, alcuni hanno lamentato l'inadeguatezza delle norme costituzionali in materia religiosa, sostenendo che esse sarebbero nate già arretrate rispetto ai problemi reali che erano progressivamente emersi nella società durante i lavori dell'Assemblea Costituente, mentre altri hanno addebitato la costante violazione della libertà religiosa all'incompletezza e alla ridotta portata innovativa delle disposizioni costituzionali – caratterizzate, come in passato, da un esiguo legame con la libertà di pensiero, con il *favor libertatis* o con i diritti collettivi – le quali si sarebbero limitate «a garantire solo le manifestazioni esterne della libertà religiosa, [senza] riguardare anche gli aspetti interiori, considerare la libertà come un valore e cioè come un principio»[177].

In un mondo caratterizzato da esperienze multiculturali in continuo divenire, è necessario elaborare nuovi modelli di convivenza, improntati al pluralismo[178].

Il peso della religione è cospicuo e, per certi versi, basilare, a dispetto di quanto affermato da Bryan Wilson[179]: come non pensare, ad esempio, al rapporto fra violenza e religione[180]?

Friedrich Heiler (1892-1967), in un discorso pronunciato al “IX Congresso Internazionale di Storia delle religioni”, tenutosi a Tokyo tra l’agosto e il settembre del 1958, osservò come lo studio imparziale delle religioni, fornendo una quantità di visioni diverse, avesse contribuito a demolire pregiudizi secolari[181]: tali pregiudizi hanno, sovente, provocato aspri conflitti, in nome della religione, e, tuttora, creano barriere alla reciproca comprensione e alla partecipazione interculturale[182].

Ai grandi interrogativi che si riferiscono alla diffusione delle idee e alle prassi di pace, di libertà e di giustizia sociale, la risposta della “Commissione Internazionale sull’Educazione per il XXI secolo” è stata quella di mettere in risalto uno dei pilastri su cui fondare ogni futura educazione: quello di *imparare a vivere insieme*, sviluppando una comprensione degli altri e della loro storia, delle loro tradizioni e dei loro valori spirituali, e creando su questa base un nuovo spirito che, conscio della crescente interdipendenza di tutti da tutti, potrà indurre gli uomini ad attuare progetti comuni e ad affrontare gli inevitabili conflitti in maniera intelligente e pacifica. Uno dei compiti dell’educazione è:

insegnare la diversità della razza umana e, al tempo stesso, educare la consapevolezza delle somiglianze e dell’interdipendenza fra tutti gli esseri umani. Se si devono capire gli altri, è necessario, anzitutto, capire sé stessi. La scuola deve aiutare i giovani a capire chi sono. Solo allora essi saranno in grado di mettersi nei panni degli altri e capirne le reazioni. Sviluppare questa empatia nella scuola produce frutti in termini di comportamento sociale per tutta la vita. Per esempio, insegnando ai giovani ad adottare il punto di vista degli altri gruppi etnici e religiosi, si può evitare quella mancanza di comprensione che porta all’odio e alla violenza tra adulti. L’insegnamento della Storia delle religioni e dei costumi può servire come un utile punto di riferimento per il comportamento futuro[183].

Tutte le istituzioni dovrebbero prendere atto che la necessità di ridare autorità alle scienze religiose non è un problema privato o interno alle singole chiese, ma è una necessità globale. Gli studi sulle religioni del mondo costituiscono un patrimonio strategico di prima importanza per impedire lo scontro culturale. È, dunque, evidente come il discorso sul religioso costituisca una parte importante della *grammatica della civiltà*[184].

Raffaele Pettazzoni, nelle trame di questo scenario, appare decisamente un precursore: le sue istanze hanno, infatti, anticipato di sei decenni la formulazione di una proposta di Legge Costituzionale che, però, non ha avuto gli esiti sperati[185].

Articolo 1. L’articolo 7 della Costituzione è sostituito dal seguente: “La Repubblica riconosce la libertà religiosa quale diritto fondamentale della persona”; Articolo 2. L’articolo 8 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e con i diritti inviolabili della persona”. Articolo 3. L’articolo 19 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al rispetto dei diritti inviolabili della persona”.

[53] M. GANDINI (a cura di), *Religione e società*, cit., p. 122. A Bologna, Pettazzoni fu allievo di Giosuè Carducci e qui assimilò l’orientamento positivista di alcuni docenti, che lo caratterizzò soprattutto nel periodo giovanile. Cfr. A.A. MOLA, *Giosuè Carducci. Scrittore, politico, massone*, Bompiani, Milano 2006, p. 263, p. 397, p. 486 e *passim*. Nel 1909, dopo aver frequentato la Scuola Italiana di Archeologia, pubblicò il suo primo volume a carattere “storico-religioso”: *Le origini dei Kabiri nelle isole del Mar Tracio*, Tipografia della Reale Accademia dei Lincei, Roma 1909.

[54] A. BRELICH (a cura di), *Gli ultimi appunti di Raffaele Pettazzoni*, in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni» 31 [1960], pp. 23-55, partic., p. 33. Su questo punto, cfr. V.S. SEVERINO, *La religione di questo mondo in Raffaele Pettazzoni*, cit., pp. 130-141; E. MONTANARI, *Il concetto di “mistero” in Raffaele Pettazzoni*, in «Mythos» 3 [2009], pp. 157-167.

[55] E. DE MARTINO, A. DONINI, M. GANDINI (a cura di), *Raffaele Pettazzoni e gli studi storico-religiosi in Italia*, cit., p. 87. Le speranze di un movimento operaio, di stampo socialista, aperto ai problemi del mondo religioso troveranno spazio in: R. PETTAZZONI, *Socialismo e cultura storico-religiosa*, in «Mondo Operaio» 10, 1 [1957], p. 51; dello stesso tenore, si veda pure: A.M. CIRESE, *Battaglia storicistica e storia delle religioni*, in «Mondo Operaio» 9, 12 [1956], pp. 734-735; cfr. anche: L. ARBIZZANI, *Giornalismo a Persiceto dall'Unità d'Italia al 1926*, in «Strada Maestra» 2 [1969], pp. 158-159; p. 175; p. 178; P. AUDENINO, *Etica laica e rappresentazione del futuro nella cultura socialista dei primi del Novecento*, in «Società e Storia» 5, 18 [1982], pp. 877-919. Nell'enciclica *Libertas* del 1888, Papa LEONE XIII aveva precisato il punto di vista cattolico contro liberali e socialisti, epigoni della tradizione illuministica, sostenendo che «non è assolutamente lecito invocare, difendere, concedere una ibrida libertà di pensiero, di stampa, di parola, d'insegnamento o di culto, come fossero altrettanti diritti che la natura ha attribuito all'uomo. Infatti, se veramente la natura li avesse concessi, sarebbe lecito ricusare il dominio di Dio, e la libertà umana non potrebbe essere limitata da alcuna legge». Per approfondire i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica, prima, durante e dopo la Rivoluzione Francese (1789-1799), cfr. D. MENOZZI, *Cristianesimo e Rivoluzione Francese*, Queriniana, Brescia 1983, p. 106 ss.; L. MEZZADRI, *La Rivoluzione Francese e la Chiesa. Fatti, documenti, interpretazioni*, Città Nuova, Roma 2004.

[56] P. TOSCHI, *Raffaele Pettazzoni*, cit., p. 50.

[57] R. PETTAZZONI, *Riforme educative. Discorso pronunciato nel Palazzo comunale di San Giovanni in Persiceto, il dì 5 d'ottobre dell'anno 1902, nell'occasione della premiazione scolastica*, Tip. C. Guerzoni e Figlio, Persiceto 1902, in M. GANDINI (a cura di), *Raffaele Pettazzoni dalla nascita alla laurea (1883-1905)*, cit., pp. 84-89.

[58] Ivi.

[59] Ivi.

[60] Pensieri e riflessioni che torneranno anche più avanti. Cfr. R. PETTAZZONI, *Per l'istruzione, per l'educazione, per la cultura*, in «Il Lavoro» 4, 69 (=17) [11 agosto 1907], p. 1.

[61] M. GANDINI (a cura di), *Raffaele Pettazzoni. Autodidatta nello studio della storia delle religioni e alunno della scuola italiana di archeologia (1905-1907)*, in «Strada Maestra» 32, 1 [1992], p. 220.

[62] G. WEILL, *Histoire de l'idée laïque en France au XIX siècle; préface par Jean-Michelle Ducomte*, Hachette, Paris 1929; M. OZOUF, *L'École, l'Église et la République 1871-1914*, Seuil, Paris 1992.

[63] J.B. TROTABAS, *La notion de laïcité dans le droit de l'église catholique et de l'état républicain*, Librairie générale de droit et de jurisprudence R. Pichon et R. Durand-Auzias, Paris 1961; cfr. anche: G. ANGELINI, *La laicità dello Stato come problema filosofico e teologico*, in G. DALLA TORRE (a cura di), *Ripensare la laicità: il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea. Atti del Colloquio nazionale alla Libera Università Maria Santissima Assunta – LUMSA*, Giappichelli, Torino 1993, pp. 7-38, partic., pp. 7-9).

[64] J. HENNESEY, *La lotta per la purezza dottrinale di una Chiesa arroccata. Da Leone XIII a Pio XII*, in G. ALBERIGO, A. RICCARDI (a cura di), *Chiesa e papato nel mondo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 123-167.

[65] Cfr. V. FERRONE, *Le radici illuministiche della libertà religiosa*, in G. PRETEROSSO (a cura di), *Le ragioni dei laici*, Laterza, Bari-Roma 2005, pp. 57-78, *passim*.

[66] *Ibid.*, p. 77; cfr. anche: J. MORANGE, *Le Régime constitutionnel des cultes en France*, in AA.VV., *Le statut constitutionnel des cultes dans les pays de l'union européenne, Actes du colloque, Université de Paris XI, 18-19 novembre 1994*, Giuffrè, Milano 1995, pp. 119-138.

[67] L. PREZZI, *Il laico nella Chiesa: una parola mille problemi*, in «Il Regno» 31, 10 [15 maggio 1986], pp. 278-282; G. SARACENI, *Laico. Travagliata semantica di un termine*, in M. TEDESCHI (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 1996, pp. 49-57, partic., n. 6.

[68] Su questo tema, la bibliografia è vastissima; ai nostri fini, cfr. i saggi contenuti in M. TEDESCHI (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, cit.; G. MICCOLI, *Fra mito della cristianità e secolarizzazione. Studi sul rapporto Chiesa-Società nell'età contemporanea*, Marietti, Casale Monferrato 1985; M. VIGLI, *Contaminazioni. Un percorso di laicità fuori dai templi e dalle religioni; prefazione di Sergio Laricca*, Edizioni Dedalo, Bari 2006; G. MICCOLI, *Sulla storia del concetto di laicità*, in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni» 76, 1 [2010], pp. 257-265; C. CROSATO, *Dal laicismo alla laicità. La via dell'inclusione dialogica: possibilità e criticità*, Armando Editore, Roma 2016, partic., pp. 17-24.

[69] L.H. JORDAN (in Collaboration with B. LABANCA), *The Study of Religion in the Italian Universities*, Oxford University Press, London 1909.

[70] Cfr. M. GANDINI (a cura di), *Raffaele Pettazzoni. Dall'archeologia all'etnologia (1909-1911). Materiali per una biografia*, in «Strada Maestra» 34, 1 [1993], pp. 95-227, partic., p. 135. Non c'è ancora un nesso tra il concetto di “paura” e quello di “mistero”. Uno sviluppo più concreto in tal senso avverrà quando Pettazzoni comincerà a trattare il tema delle “origini dell'idea di Dio”. Cfr. R. PETTAZZONI, *Le origini dell'idea di Dio*, in V. REINA (a cura di), *Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze – Settima Riunione, Siena 1913*, Società Italiana per il Progresso delle Scienze, Roma 1914, pp. 647-674.

[71] Vittorio LANTERNARI, *Il culto dell'acqua nella Sardegna arcaica*, in «Annali del Museo Pitruè» II-IV [1951-1953], pp. 105-120, scrisse tra l'altro: «Lo sviluppo della storia religiosa protosarda architettato con larghezza di comparazioni etnologiche e storico-religiose dal Pettazzoni fu il primo tentativo d'una applicazione seria e sintetica in questo campo» (p. 106). Al riguardo, cfr. anche: A. SAGGIORO, *Sardinia – Ichnoussa. Questioni di metodo per una storia religiosa della Sardegna*, Bulzoni, Roma 2003, pp. 139-162. Poco più di cinquant'anni dopo la pubblicazione del libro di Pettazzoni, lo storico delle religioni Mircea ELIADE, *The History of Religions in Retrospect: 1912-1962*, in

«Journal of Bible and Religion» 31, 2 [1963], pp. 98-107, scriverà che il 1912 segna una data rilevante nella storia dello studio scientifico delle religioni: É. DURKHEIM pubblica *Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie*, F. Alcan, Paris 1912; W. SCHMIDT redige il primo volume (*Historisch-Kritischer Teil*) della monumentale *Der Ursprung der Gottesidee*, Aschendorff, Münster in Westfalen 1912-1955; C.G. JUNG licenzia le bozze dell'opera *Wandlungen und Symbole der Libido*, Denticke Verlag, Leipzig und Wien 1912; S. FREUD realizza la prima parte delle *Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker* (il lavoro completo avrà, poi, il titolo *Totem und Tabu*, Leipzig-Wien 1913). Questi quattro autori, nessuno dei quali è uno storico delle religioni, applicavano metodi in parte nuovi nell'approccio allo studio della religione; le loro teorie avranno riflessi notevoli sulla vita culturale del Novecento. Nel panorama italiano c'è da segnalare l'introduzione dell'insegnamento universitario di Storia delle religioni nelle Università (per merito di Uberto Pestalozza, da R. PETTAZZONI definito: «l'operoso pioniere degli studi storico-religiosi italiani», in *Recensione a Religione mediterranea*, in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni» 23 [1950-1951], p. 180); vede, inoltre, la luce il *Manuale di Storia delle Religioni* di N. TURCHI (F.lli Bocca Editori, Torino).

[72] Il giudizio di Pettazzoni sul Modernismo e sulla Storia delle religioni è stato richiamato e condiviso, dopo oltre cinquant'anni, da U. BIANCHI, *La Storia delle religioni*, cit., pp. 129-131. Cfr. anche: R. ALCIATI, *Modernismo fra archivi e riviste. In margine ad alcune pubblicazioni recenti*, in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni» 77, 1 [2011], pp. 204-224.

[73] E. BUONAIUTI, *La cultura critico-religiosa*, in «L'Italia che scrive» 2 [1919], pp. 151-152, partic., p. 151; ID., *Pellegrino di Roma: la generazione dell'esodo*, a cura di M. Niccoli, Laterza, Bari 1964², pp. 142-143.

[74] E. BUONAIUTI, *Pellegrino di Roma*, cit., pp. 144-145.

[75] Ibid., pp. 145-146.

[76] Ad esempio, nel primo bollettino di Pettazzoni non c'era una nota di biasimo per l'*Orpheus* di Salomon Reinach (in proposito, cfr. F. RUBBIANI, *La Rivista di Scienza delle Religioni condannata!* in «Bilychnis» 7 [1916], p. 480, che riferisce le vicende citate nel testo).

[77] R. PETTAZZONI, *L'Essere celeste nelle credenze dei popoli primitivi*, Tipografia del Senato, Roma 1916.

[78] Sulla *querelle* accennata nel testo, cfr. A.M. DI NOLA, *Un'eredità pettazzoniana: Pensiero laico e Storicismo*, in «Idoc Internazionale» 14, 6-7 [1983], pp. 30-40; cfr. anche: A. LANG, *Myth, Ritual and Religion*, Longmans, Green & Company, London 1913; W. SCHMIDT, *Der Ursprung der Gottesidee*, cit.

[79] G. GONNET, *Il caso Buonaiuti o il braccio secolare in Italia* (articolo pubblicato su *Semur Vaudois* di Losanna, il 1° giugno 1946), in «Il Ponte» 37, 7-8 [1981], pp. 651-654; cfr. anche: V. VINAY, *Ernesto Buonaiuti e l'Italia religiosa del suo tempo*, Libreria Editrice Claudiana, Torre Pellice 1956; G. CAPONE, *L'utopia politico-religiosa di Ernesto Buonaiuti*, in «Idee» 31-32 [1996], pp. 35-69.

[80] L. BEDESCHI, *Il processo del Sant'Uffizio contro i modernisti romani*, in «Fonti e Documenti» 7 [1978], pp. 7-93, partic., pp. 64-68. Nel Fondo Pettazzoni della Biblioteca "Giulio Cesare Croce" di San Giovanni in Persiceto (Bologna) sono conservate alcune lettere scritte da Buonaiuti a Pettazzoni, tra il 1916 e il 1941, periodo in cui la Storia delle religioni diventò una disciplina universitaria aprendosi, contestualmente, agli studi europei. Sebbene la corrispondenza non sia cospicua, il carteggio offre un interessante spaccato dell'ambiente culturale dell'epoca. In merito, cfr. ad esempio: P.S. BAGHINI, *Ernesto Buonaiuti e Raffaele Pettazzoni. Alcune lettere inedite, 1916-1930*, in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni» 77, 1 [2011], pp. 42-64. Sulla raccolta documentaria relativa a Raffaele Pettazzoni, cfr. M. GANDINI, *Il Fondo Pettazzoni della Biblioteca "G.C. Croce" di San Giovanni in Persiceto (Bologna)*, in «Archaeus» 7 [2003], pp. 293-297.

[81] Utili informazioni sul tentativo di Pettazzoni di far sopravvivere la rivista, malgrado il provvedimento di condanna delle autorità ecclesiastiche, possono essere rintracciate in P.A. CAROZZI (a cura di), *Lettere inedite di Raffaele Pettazzoni a Giorgio Levi Della Vida, 1916-1919*, in «Studi Storico-Religiosi» II, 3, 2 [1979], pp. 213-239.

[82] Cfr. E. ROSA, *Religio irreligiosa: a proposito della scomunica contro Ernesto Buonaiuti*, in «La Civiltà Cattolica» 72, 1 [1921], pp. 221-238. Sulla questione delle "pubblicazioni religiose" dell'epoca in esame, cfr. N. SPINETO, *La storia delle religioni nelle riviste italiane d'inizio secolo*, in M. BENEDETTI, D. SARESELLA, *La riforma della Chiesa nelle riviste religiose d'inizio secolo*, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2010, pp. 283-311; cfr. anche: L. DEMOFONTI, *La riforma nell'Italia del primo Novecento. Gruppi e riviste di ispirazione evangelica*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2003.

[83] Cit. in: M. GANDINI (a cura di), *Raffaele Pettazzoni nel Primo Dopoguerra, 1919-1922. Materiali per una biografia*, in «Strada Maestra» 44, 1 [1998], pp. 97-214, partic., p. 125. Per assicurare all'Italia una collezione di monografie storico-religiose redatte con scrupoloso criterio scientifico, Pettazzoni si adopererà con il massimo zelo: per vent'anni terrà la corrispondenza con i collaboratori italiani e stranieri; si occuperà della stampa suscitando le proteste dei tipografi e s'interesserà, presso studiosi e direttori di riviste, per ottenere recensioni. Nel 1920 fu messa all'indice anche la *Rivista Trimestrale di Studi Filosofici e Religiosi*, tuttavia il suo fondatore, Alessandro Bonucci (1883-1925), non si lasciò intimorire e ne continuò la pubblicazione a proprie spese fino al 1923. Nel 1921 un giovane orientista, Giuseppe Tucci (1894-1984), inaugurò la rivista *Alle Fonti delle Religioni* che si proponeva, soprattutto, di rendere accessibili, a chi ne ignorasse le lingue originali, i principali testi sacri delle varie culture orientali. Tuttavia, il periodico intendeva diffondere una più adeguata conoscenza di quei valori umani assoluti che dèi o uomini avevano rivelato, in tempi e luoghi diversi, all'umanità. Anche questa pubblicazione non ebbe vita facile e cesserà nel 1924, per essere inglobata in seguito da *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, diretta – per l'appunto – da Formichi, Pettazzoni e Tucci (cfr. L. SACCO, *SMSR: perché?*, cit., p. 31).